



UNIONE GENERALE DEL LAVORO

Statali

COORDINAMENTO NAZIONALE AGENZIE FISCALI

04/11/2004

MUTUI AGEVOLATI EROGATI DAGLI ISTITUTI ED ENTI PREVIDENZIALI:

IN VIGORE LA LEGGE CHE FAVORISCE I PUBBLICI DIPENDENTI!

Nei precedenti comunicati avevamo preannunciato la conversione in legge del D.L. 3 agosto 2004 n. 220, recante, fra l'altro, disposizioni di applicazione delle imposte sui mutui.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 2004, il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione n. 257 del 19.10.2004 che consente, finalmente, ai dipendenti pubblici, iscritti ad enti, istituti, fondi e casse di previdenza, di poter usufruire delle agevolazioni fiscali già concesse ai soli istituti di credito, in caso di acquisto dell'abitazione garantito da mutuo ipotecario.

Il provvedimento, come è noto, è nato dalla proposta del senatore Maurizio Eufemi che, nel corso del dibattito sulla "interpretazione autentica" dell'aumento dell'imposta sostitutiva dallo 0,25 % al 2 % per i mutui destinati all'acquisto della seconda casa, aveva fortemente sostenuto l'opportunità, anche per incrementare la cartolarizzazione degli immobili dello Stato, di concedere ai Lavoratori della Pubblica Amministrazione, la facoltà di rivolgersi ai propri enti ed istituti previdenziali per richiedere mutui, usufruendo delle stesse agevolazioni fiscali previste per quelli concessi dalle banche.

Riportiamo, per rispondere alle numerose richieste pervenuteci, il testo integrale dell'art. 2 comma 1 e comma 1-bis, del testo del D.L. coordinato con la legge di conversione in argomento:

Art. 2

Interpretazione autentica dell'articolo 1 – bis, comma 6 del decreto – legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui

1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
- 1-bis Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.